

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 dicembre 2016, n. 2210

Comune di Altamura (BA). Variante al P.R.G. per riduzione fasce di rispetto Via Bresso – Via del Leccio. D.C.C. n.39/2009. Approvazione definitiva.

L'Assessore alla Pianificazione Territoriale, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente Ufficio, confermata dal Dirigente del Sezione Urbanistica Regionale, riferisce quanto segue:

““Il Comune di Altamura (BA), dotato di P.R.G. adeguato alla L.R. 56/80, approvato con D.G.R. n.1194 del 1998, con Del. di C.C. n. 39 del 22-10-2009 ha adottato una variante alle al PRG avente ad oggetto: “Eliminazione fasce di rispetto della viabilità di PRG: tratto via Bresso-via del Leccio”.

Con nota prot. n. 41044 del 09-09-10, acquisita al protocollo del Servizio Urbanistica al n. 13409 del 23-09-10, il Comune di Altamura ha inviato la seguente documentazione:

- Copia della Delibera di Consiglio Comunale n.39 del 22-10-2009;
- Copia della Delibera di Consiglio Comunale n.43 del 15-07-2010;
- Relazione Tecnica;
- Tavola Unica.

A seguito di richiesta di integrazioni e chiarimenti formulata da parte del competente Ufficio con nota prot. n.1316 del 15-02-2011, il Comune di Altamura con propria nota prot. n. 1408 dell' 11-01-2012, ha inviato la seguente ulteriore documentazione:

- copia delle Tav. 7 e Tav. 6 di PRG;
- copia Variante urbanistica del Programma Integrato di Riqualificazione delle Periferie —Selva-San Pasquale” — PIRP;
- copia del DPGR n.172 del 25/09/1979 di approvazione del Piano Particolareggiato di esecuzione del PRG D/1 zona industriale ed artigianale.

Nel merito degli atti trasmessi, si evidenzia che la modifica proposta riguarda la riduzione della fascia di rispetto da m. 20,00 a m. 10,00 a margine di una viabilità di piano, sulla quale sono attestate diverse zonizzazioni ed in particolare le zonizzazioni relative a:

- “Zona D1”;
- “Zona E2-Agricola speciale”;
- “Zona G2- Cimiteriale e relative aree di rispetto”.

Il P.R.G. vigente prevede la realizzazione di una infrastruttura stradale, con caratteristiche di “viabilità principale”, per una larghezza di m. 25,00 nonché la formazione di una fascia di rispetto pari a m. 20,00; la infrastruttura stradale risulta parzialmente realizzata ed ha assunto sostanzialmente le caratteristiche tipiche di una “viabilità interna all’abitato”.

PROVVEDIMENTI REGIONALI (ex D.G.R. n. 752/2013)

La Giunta Regionale previa istruttoria degli uffici competenti, giusta D.G.R. n.752 del 16-04-2013, in via preliminare ha approvato la proposta comunale di variante al vigente P.R.G. con le modifiche e prescrizioni in appresso testualmente riportate:

““[...], si ritiene di poter condividere la proposta avanzata relativamente alla situazione di fatto esistente, come sopra rappresentata, e a condizione che la riduzione dello spessore della fascia di rispetto stradale, da m. 20,00 a m. 10,00, sia limitata al tratto di viabilità prospiciente la “Zona D1”, ovvero nel tratto compreso tra via del Leccio e via Gravisella.””

Il tutto, con la contestuale richiesta di fornire, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 56/80, controdeduzioni e/o adeguamento mediante specifico provvedimento consiliare.

Altresì, in ordine agli aspetti ambientali, è stato richiesto al Comune di Altamura di provvedere, nelle more della adozione del provvedimento di cui sopra, agli adempimenti ex D.Lgs. n.152/2006 (in materia di VAS).

PROVVEDIMENTI COMUNALI

Successivamente, in allegato alla nota datata 01-12-2015, il Comune di Altamura ha inviato copia della Del. di C.C. n. 62 del 03-11-2015 con la quale si è provveduto, in ordine ai rilievi, prescrizioni e condizioni, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 56/80, a quanto richiesto con la D.G.R. n. 752/2015.

Nel merito delle condizioni regionali, il Comune di Altamura si è determinato nel senso della non condivisione della conferma della proposta relativa ad un solo tratto di viabilità interessata, e di riproposizione della variante così come adottata con la Del. di C.C. n.39/2009.

Nello specifico ha evidenziato testualmente quanto segue:

“”[.]

Considerato che è opportuno evidenziare che la variante parziale al PRG vigente per la riduzione della fascia di rispetto nel tratto di viabilità di PRG compresa tra via Bresso e via del Leccio adottata con DCC n. 39/2009 consti in un mero riconoscimento giuridico della consolidata situazione di fatto in cui versa da decenni il tratto di viabilità compreso tra via Bresso e via del Leccio.

Verificato che non emergono valide motivazioni a sostegno della volontà dell'autorità regionale di parzializzare e limitare la riduzione della fascia di rispetto al solo tratto di viabilità prospiciente la "Zona D1" compresa tra via del Leccio e via della Graviscella, con conseguente esclusione del tratto di viabilità comprese tra via della Graviscella e via Bresso. La riduzione, al contrario, appare maggiormente giustificata proprio per il tratto prospiciente la zona di espansione (CR - C4) più vicino alla zona B1 di via Bresso, a densità abitativa maggiore rispetto a quella industriale e con una situazione di fatto esistente che già compromette il rispetto della suddetta fascia di rispetto.

La parzializzazione proposta, inoltre, risulterebbe tale da ottenere su un'unica strada rettilinea due tipologie di viabilità, una "interna all'abitato", tratto oggetto di approvazione con DGR n. 752/201) e una "viabilità principale" (tratto escluso dalla DGR n.752/2013), interrotte da via Graviscella che, se pur esistente, non risulta viabilità di PRG e non costituendo interruzione alla viabilità principale, potrebbe generare difficoltà oggettive di riconoscimento tra viabilità interna e viabilità principale".

DETERMINAZIONI REGIONALI DEFINITIVE**ASPETTI AMBIENTALI**

In ordine agli aspetti ambientali, giusta nota prot. n. 22228 del 06-04-2016, l'Amm.ne Com.le di Altamura ha provveduto agli adempimenti ex D.Lgs. n.152/2006, L.R. n.44/2012, R.R. n. 18/2013 (in materia di VAS), e che per gli stessi al portale regionale risulta quanto in appresso:

Codice VAS	Denominazione piano	Autorità procedente	Caso esclusione	Data avvio registrazione	Stato Registrazione	Esito verifica
VAS-1064 REG- 072004-034	VARIANTE PARZIALE AL PRG VIGENTE, ADEGUATO ALLA L.R. 56/80 PER LA RIDUZIONE DELLE FASCE DI RISPETTO DELLA VIABILITA' DI P.R.G.: TRATTO VIA BRESSO - VIA DEL LECCIO. L.R. PUGLIA 56/80	COMUNE DI ALTAMURA	7.2.a.viii	16/03/2016 12:57 PM	CONCLUSA	Non selezionato

ASPETTI PAESAGGISTICI

Con nota prot. n. 9245 del 07-12-2016 il Servizio Strumentazione Urbanistica della Regione Puglia ha richiesto al Servizio Attuazione Pianificazione Paesaggistica il Parere di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'Art. 96 delle N.T.A. del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale, approvato con D.G.R. n. 176 del 16-02-2015.

Il Servizio Attuazione Pianificazione Paesaggistica, con nota prot. n. 11184 del 16-12-2016, si è così testualmente espresso:

(TUTELE DEFINITE DAL PIANO PAESAGGISTICO TERRITORIALE- PPTR)

Dalla consultazione degli elaborati del PPTR approvato con DGR n. 176 del 16.02.2015, si rileva che:

- Struttura Idro - geomorfologica:
 - *Beni paesaggistici*: l'area oggetto di proposta di variante non è interessata da beni paesaggistici della suddetta struttura;
 - *Ulteriori contesti* (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04): l'area oggetto di proposta di variante non è interessata da ulteriori contesti paesaggistici della suddetta struttura;
- Struttura ecosistemica e ambientale
 - *Beni paesaggistici*: l'area oggetto di proposta di variante non è interessata da beni paesaggistici della suddetta struttura;
 - *Ulteriori contesti* (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04): l'area oggetto di proposta di variante è interessata dall'ulteriore contesto paesaggistico della suddetta struttura, nel dettaglio dai Siti di rilevanza naturalistica "Zona di protezione speciale" e "Sito di Importanza Comunitaria" denominati Murgia Alta (IT9120007) e sottoposti alle misure di salvaguardia e utilizzazione di cui all'art 73 delle NTA del PPTR;
- Struttura antropica e storico-culturale
 - *Beni paesaggistici*: l'area oggetto di proposta di variante non è interessata da beni paesaggistici della suddetta struttura;
 - *Ulteriori contesti* (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04): l'area d'intervento non è interessata da ulteriori contesti paesaggistici della suddetta struttura;

(VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA)

Entrando nel merito della valutazione paesaggistica dell'intervento in progetto, sulla base della documentazione trasmessa, si rappresenta che l'intervento ricade nell'ambito territoriale della "Alta Murgia" ed in particolare nella Figura Territoriale denominata "L'Altopiano murgiano".

Il valore paesaggistico - ambientale del contesto in esame è rilevabile nei mosaici dei paesaggi rurali a ridosso degli insediamenti dell'Alta Murgia (Altamura e Gravina) caratterizzati da una struttura rurale a trama fitta piuttosto articolata e composta da, oliveto prevalente, seminativo prevalente e dalle relative associazioni culturali. Questi spazi interstiziali periurbani con le componenti strutturanti il paesaggio rurale, rappresentano dal punto di vista paesaggistico elementi identitari del paesaggio e dal punto di vista ambientale contribuiscono a generare un sistema di connessione ecologica tra città e territorio, da salvaguardare e valorizzare.

Con riferimento alle aree interessate dalla proposta di variante, esse sono parte integrante dello spazio periurbano di Altamura interno alla linea Ferroviaria Appulo Lucane e alla Strada Statale 96 che, attraversato dalle vecchie strade rurali, si incunea nel centro urbano di Altamura. In particolare le suddette aree oggetto dalla proposta di variante, si attestano sulla previsione di una strada (in parte già esistente) nel quadrante occidentale del nucleo urbano per il collegamento della zona D1, con il centro urbano di Altamura.

Tutto ciò premesso, si ritiene di poter rilasciare per la "Variante al P.R.G. per riduzione fasce di rispetto Via Bresso — Via del Leccio", di cui alla Del. di C.C. n. 62 del 03.11.2015 del Comune di Altamura, il parere di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 96.1.c delle NTA del PPTR, a condizione che, la normativa tecnica relativa alle prospicienti "Zona industriale artigianale DI" e "Zone agricole E2 - verde agricolo speciale" siano integrate come specificato nel paragrafo che segue.

Ciò al fine di assicurare il miglior inserimento della nuova viabilità nel contesto paesaggistico di riferimento e di non contrastare con gli obiettivi di cui alla sezione C2 della scheda di ambito, con particolare riferimento ai seguenti obiettivi:

- riqualificare i paesaggi degradati delle urbanizzazioni contemporanee;
- riqualificare gli spazi aperti degli insediamenti produttivi: i viali, le strade di servizio, le aree parcheggio, le aree verdi, i servizi;
- garantire la qualità compositiva dell'impianto: curare la qualità delle tipologie edilizie e urbanistiche, dei materiali da costruzione, e dei margini;
- garantire la qualità edilizia, urbana e territoriale negli insediamenti residenziali urbani;
- valorizzare il patrimonio identitario culturale-insediativo;

(PRESCRIZIONI)

Si ritiene necessario pertanto inserire e modificare come di seguito i seguenti articoli del CAPO III - ZONE PRODUTTIVE delle NTA del PRG:

Art. 18 - ZONA D1 INDUSTRIALE, ARTIGIANALE

Al fine di elevare la qualità degli interventi in termini di compatibilità ambientale e sostenibilità con particolare riferimento a quanto indicato, nella LR 13/2008 (artt.3 e 4), nella LR 14/2009 e nelle direttive e indirizzi delle "Linee Guida aree produttive ecologicamente e paesaggisticamente attrezzate APPEA" del PPTR:

- viene inserito in calce all'articolo 18 il seguente comma:

"Al fine di migliorare l'impatto visivo e la qualità paesaggistica ed architettonica degli insediamenti della zona D1 ricadenti nella fascia di m. 20,00 a margine della viabilità di piano nel tratto tra via Bresso-via del Leccio si provveda a:

- realizzare gli spazi aperti pubblici e privati (parcheggi pubblici, piazzali, aree di sosta, aree di pertinenza), compatibilmente con le funzioni, con:

- a) specie arboree ed arbustive forestali autoctone al fine di consentire lo sviluppo e/o la ricostituzione del patrimonio botanico-vegetazionale locale. In ogni caso sono vietate le piantumazioni di specie esotiche e di conifere in genere;*
- b) materiali drenanti o semimpermeabili, autobloccanti cavi, da posare a secco senza l'impiego di conglomerati cementizi e/o impermeabilizzanti al fine di aumentare la capacità drenante delle stesse superfici;*

- realizzare le nuove recinzioni che si affacciano sulla suddetta viabilità evitando l'impiego di elementi prefabbricati in cemento, privilegiando le murature eventualmente sovrastate da recinzioni metalliche semplici e affiancate da siepi, cespugli e o alberature."

Art. 22 - ZONE AGRICOLE E2 - VERDE AGRICOLO SPECIALE

Al fine di assicurare la leggibilità, la conservazione e la valorizzazione delle tracce che testimoniano la conduzione agricola delle zone:

- viene inserito in calce all'articolo 22 il seguente comma:

"Al fine di assicurare la leggibilità, e la valorizzazione delle tracce che testimoniano la conduzione agricola nella zona E2 ricadente nella fascia di m. 20,00 a margine della viabilità di piano nel tratto tra via Bresso-via del Leccio si provveda a realizzare le nuove recinzioni, esclusivamente in muratura a secco evitando l'impiego di elementi prefabbricati in cemento, materiali plastici, privilegiando le murature eventualmente sovrastate da recinzioni metalliche semplici e affiancate da siepi, cespugli e o alberature" ;

[...]"

ASPETTI URBANISTICI

Considerato che:

- la proposta comunale ha ad oggetto la declassificazione della viabilità da “principale via di comunicazione”, con relativa fascia di rispetto ad essa associata, a “viabilità interna all’abitato”, riconducibile alla Categoria E di cui all’art. 2 co.2 del Codice della strada (D.Lgs n. 285/1992), pur conservando la medesima sezione (25 m);
- con D.G.R. n.752/2013 era stata già approvata la riduzione della fascia di rispetto limitatamente al tratto di strada ricadente nella Zona D1, stante la legittimità di quanto già realizzato in adiacenza alla strada, in coerenza con la strumentazione attuativa del previgente PRG;
- risulta opportuno estendere, come rappresentato dall’A.C., la riduzione della fascia di rispetto anche per il restante tratto della medesima strada in direzione del centro abitato, al fine di garantire una previsione unitaria dell’intervento.

Tenuto conto che:

- le motivazioni di carattere urbanistico su esposte appaiono plausibili;
- la variante proposta non comporta alcun incremento del carico insediativo in forza di quanto disposto dall’art. 33 delle N.T.A. vigenti;
- in relazione al parere di compatibilità paesaggistica di cui all’art. 96.1.c delle NTA del PPTR, per la variante proposta, non si rilevano motivi ostativi al rilascio del predetto parere”;

si ritiene di poter condividere le determinazioni comunali ossia di **approvare la variante così come proposta con la D.C.C. n. 39 del 22-10-2009**, ferma restando la verifica da parte dell’Amministrazione Comunale della legittimità degli edifici esistenti ancorché ricadenti nella fascia di rispetto stradale di cui al P.R.G. vigente, in quanto l’approvazione della presente variante urbanistica non costituisce sanatoria edilizia ed alle condizioni espresse dalla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio nel paragrafo “Prescrizioni” di cui alla nota prot. n. 11184 del 16-12-2016 in narrativa integralmente riportato.

Resta inteso che il Comune di Altamura, qualora non vi abbia già provveduto, dovrà acquisire il parere ex art. n. 89 del D.P.R. n. 380/2001 in merito alla variante al P.R.G. in argomento.

Tutto ciò premesso, sulla scorta di quanto sopra, per le motivazioni e nei limiti e termini richiamati nella relazione innanzi esposta, si propone di approvare la variante al P.R.G. del Comune di Altamura (BA) adottata con Delibera del C.C. n. 39 del 22-10-2009, ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 56/80.””

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della giunta regionale così come puntualmente definite dall’art. 4 - comma 4° della Lr. 7/97, punto d).

Copertura finanziaria di cui alla l.r. n.28/2001:

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L’Assessore, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alla Pianificazione Territoriale;

VISTA la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento, dal funzionario istruttore e dal Dirigente di Sezione;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- **DI APPROVARE** la relazione dell'Assessore alla Pianificazione Territoriale, nelle premesse riportata;
- **DI APPROVARE IN VIA DEFINITIVA**, ai sensi dell'art. 16 della L.r. n. 56/1980, la variante al P.R.G. adottata dal Comune di Altamura con la Del. di C.C. n. 39 del 22-10-2009 e di cui alla Del. di C.C. n. 62 del 03-11-2015 di controdeduzioni alla D.G.R. n. 752 del 16-04-2013;
- **DI DEMANDARE** alla competente Sezione Urbanistica Regionale la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Altamura (BA), per gli ulteriori adempimenti di competenza;
- **DI PROVVEDERE** a cura della Sezione Urbanistica Regionale alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sulla Gazzetta Ufficiale.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano